

L'ACCERTAMENTO DELLA PERICOLOSITÀ NELL'ESECUZIONE PENALE (*)

1. — L'accertamento della pericolosità ha notevole importanza nella fase dell'esecuzione penale, perchè trova in essa vasti campi di applicazione ed ampie possibilità di sviluppo pratico.

Conviene tener presente che tutto quanto attiene alla modificazione, alla sostituzione ed alla revoca delle misure di sicurezza applicate in istruttoria ed in giudizio rientra nel quadro dell'esecuzione. Tuttavia il potere di deliberare in questo campo è sottratto al giudice di esecuzione, a cui sarebbe spettato in virtù delle regole generali, e conferito con una norma processuale specifica ma di portata generale (art. 635 c.p.p.) al giudice di sorveglianza. Questo particolare organo giudiziario, introdotto nel nostro ordinamento dai codici del 1930 e preso ad esempio anche da legislazioni straniere (è recente l'introduzione nel sistema francese del *juge de l'application des peines*), ha una duplice sfera di competenza:

a) la vigilanza sull'esecuzione delle pene. Essa si estrinseca non solo attraverso una generale sorveglianza sulla legalità dei provvedimenti adottati dall'amministrazione penitenziaria per l'attuazione delle pene detentive inflitte ai singoli condannati, ma anche mediante taluni specifici interventi previsti dall'art. 4 del regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena, e cioè: disposizioni per la determinazione di alcune fra le più importanti modalità del trattamento (ammissione al lavoro all'aperto, assegnazione dei condannati a stabilimenti speciali), decisioni su specifiche controversie proposte dai detenuti (in materia di remunerazione e di spese di mantenimento) e pareri (come quelli sulla liberazione condizionale e sulla proposta di grazia).

b) l'esecuzione delle misure di sicurezza. Questa comprende non solo l'attuazione concreta delle misure applicate (con la prescrizione degli obblighi alle persone che vi sono sottoposte e con il sovrintendere

(*) Relazione presentata al I Convegno di studio «Enrico de Nicola» — Problemi attuali di diritto e procedura penale — organizzato dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Como-Bellagio dal 29 aprile al 1° maggio 1961.

alla vigilanza sul loro comportamento), ma anche l'adozione di provvedimenti che influiscono sulla specie e sulla durata delle misure, cioè su due ordini di elementi essenziali delle misure stesse (modificazione, sostituzione e revoca) (cfr. ALTAVISTA, *Poteri e attività del giudice di sorveglianza e del p.m. nell'ordinamento penitenziario* - «Rassegna Studi Penitenziari» 1959, fasc. 2). Alla esecuzione delle misure di sicurezza già applicate dal giudice di cognizione va equiparata, per i comuni aspetti processuali, l'applicazione ex novo di misure di sicurezza, che può essere fatta dal giudice di sorveglianza fuori del giudizio. Esse infatti possono essere applicate per la prima volta nel corso dell'esecuzione (o durante il tempo in cui il soggetto si sottrae volontariamente all'esecuzione), nelle seguenti ipotesi ed alle sotto indicate condizioni:

1) Quando si tratta di pericolosità presunta dalla legge, ciò è consentito tanto nel caso che sia stata pronunciata condanna quanto nel caso in cui sia intervenuta sentenza di proscioglimento nella fase di cognizione, semprechè in essa il giudice abbia ommesso, per qualsiasi ragione, di pronunciarsi sull'applicazione della misura (art. 205, 1° cpv. n. 2 c.p.).

2) Quando invece la dichiarazione di pericolosità è rimessa alla discrezionalità del giudice, la cosa è consentita soltanto se sia stata pronunciata condanna.

Naturalmente, è necessario che ricorrano le condizioni indicate dalla legge per l'applicazione delle varie misure di sicurezza, in omaggio al principio di legalità che vige anche in questa materia (art. 199 c.p.). Pertanto ciascun tipo di misura sarà applicabile soltanto nei casi consentiti da specifiche norme, e cioè in quelli previsti dagli artt. 216, 219, 221, 222, 223, 229, 230 c.p. e da altre disposizioni particolari. Se si tratta di dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, le misure di sicurezza possono essere applicate «in ogni tempo» e cioè anche quando sia cessata l'esecuzione (art. 109, 1° cpv., c.p.).

Conviene tuttavia tener presente che in casi particolari la modificazione o la revoca delle misure di sicurezza può essere operata da organi giudiziari diversi dal giudice di sorveglianza. È consentito, ad esempio, al giudice dell'esecuzione di provvedere in luogo del giudice di sorveglianza, al mutamento della misura di sicurezza del ricovero in casa di lavoro in quella della libertà vigilata in occasione dell'applicazione dell'indulto, ai sensi dell'art. 594 cpv. c.p.p. (Cass. 20 novembre 1950, *Giust. pen.* 1951, III, 271; contra, Cass. 10 novembre 1939, *Riv. pen.* 1940, 32). Si è parlato altresì di revoca della misura di sicurezza da parte della Corte di Cassazione, nel caso di riscontrata illegittimità della dichiarazione di abitualità che costituiva il presupposto della sua applicazione (Cass. 24 aprile 1936, *Giust. pen.* 1937, II, 169), ma sembra che in ipotesi del genere la caducazione della

misura illegalmente applicata rappresenti, più che una vera e propria revoca, una conseguenza *ipso jure* derivante dall'annullamento della pronuncia impugnata.

Si può ben dire, comunque, che tali eccezioni confermano la regola. Invero, bisogna ricordare che, ogni qual volta cessa la possibilità di interventi di un giudice diverso, la competenza a modificare, revocare o sostituire una misura di sicurezza già applicata ritorna al giudice di sorveglianza, così come a questo bisogna far capo quando bisogna applicare una misura di sicurezza nuova e non sia possibile identificare il giudice di cognizione competente.

È opportuno ricordare alcune fattispecie prese in considerazione dalla giurisprudenza. È stato ritenuto che, in caso di condanna estinta per amnistia impropria, spetti al giudice di sorveglianza revocare la misura applicata in virtù di quella condanna (Cass. 13 settembre 1938, *Giust. pen.* 1940, IV, 439) e così pure in caso di estinzione per amnistia di un reato per il quale era stata precedentemente pronunciata sentenza di proscioglimento (Cass. 31 maggio 1944, *Giust. pen.* 1946, III, 90). La competenza del giudice di sorveglianza è stata parimenti affermata per la revoca della misura di sicurezza applicata con una sentenza istruttoria di proscioglimento ed eseguita prima del passaggio in giudicato della sentenza stessa (Cass. 20 giugno 1932, *Giust. pen.* 1932, II 1793). Anche nel caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione di una sentenza di condanna per un fatto qualificato come reato dai giudici di merito ed in cui erano invece riscontrabili gli estremi di una forma di quasi-reato, è stata riconosciuta la competenza del giudice di sorveglianza ad applicare la corrispondente misura di sicurezza (Cass. decreto 31 dicembre 1936, *Giust. pen.* 1937, II, 405; Cass. decreto 17 luglio 1939, *Riv. dir. penit.* 1940, 155; cfr. pure nota di De Martini, *Delle misure amministrative di sicurezza e della loro esecuzione*, in *I codici penali nel primo decennio di attuazione*, vol. I, p. 376). Tale competenza è stata affermata dalla giurisprudenza dominante anche per l'applicazione delle misure di sicurezza ad un minore degli anni 14 a seguito dell'archiviazione per mancato esercizio dell'azione penale a causa della inimputabilità presunta, intendendosi naturalmente sostituito il giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni a quello ordinario (Cass. 5 ottobre 1955, *Giust. pen.* 1956, III, 52; Cass. 30 marzo 1951, *Giust. pen.* 1951, III, 521).

Per le misure di sicurezza applicate provvisoriamente, la norma dell'articolo 635 c.p.p. vale senza dubbio quando sono cessati l'istruttoria ed il giudizio, mentre la modificazione, la sostituzione e la revoca di tali misure durante la pendenza del processo di cognizione non possono essere sottratte alla competenza del giudice dinanzi al quale il processo si trova. A questa soluzione si perviene non soltanto richiamandosi ai principi generali sulla competenza, ma anche traendo

argomento dall'art. 206, 1° cpv. c.p.p., che contempla espressamente la revoca ma è applicabile per analogia anche alla modificazione della misura di sicurezza.

2. — Il complesso di attività che conducono al provvedimento del giudice con cui le misure di sicurezza sono applicate, modificate, sostituite o revocate nella esecuzione o comunque fuori dell'istruzione o del giudizio, ha innegabilmente fisionomia di procedimento, per la determinazione legale dell'ordine e delle funzioni dei singoli atti del giudice e delle parti interessate. A tale procedimento è stato dato il nome di Processo di prevenzione (Grispigni, *Diritto Processuale Penale*, vol. I, p. 80) o di processo di prevenzione criminale (Leone, *Osservazioni sul processo di prevenzione criminale*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.* 1960, I, 5) o di processo delle misure di sicurezza (Guarnieri, *Il processo delle misure di sicurezza*, 1953) o di processo di sicurezza (termine già indicato dal De Marsico nel 1915 in *La rappresentanza nel diritto processuale penale*, 1915, p. 412, e largamente accettato in giurisprudenza: cfr. Cass. 16 febbraio 1960, *Giust. pen.* 1960, III, 448; Cass. 18 giugno 1960, *Giust. pen.* 1960, III, 725).

Nella fase di cognizione, il procedimento diretto all'applicazione di una misura di sicurezza — o della eventuale modificazione o revoca della misura già applicata — si innesta e si abbina con quello diretto all'accertamento della colpevolezza ed alla determinazione della pena. Esso — ha come nota il Leone — due momenti: l'accertamento dell'avvenuta commissione di un fatto costituente reato o quasi-reato; l'accertamento della pericolosità criminale. Da questi due momenti può tuttavia essere distaccato un terzo: quello della determinazione della misura di sicurezza da applicare in concreto. Infatti, se di solito il tipo e la durata minima della misura sono indicati tassativamente dalla legge, in vari casi è lasciata al giudice una facoltà di scelta e l'esercizio di tale facoltà richiede un'attività preparatoria, che comprende indagini spesso di grande importanza e di grande delicatezza.

Nella fase dell'esecuzione, il primo momento di regola manca del tutto. Invero, presupposto dall'esecuzione è una sentenza di condanna o di proscioglimento, pronunciata nell'istruzione o nel giudizio e divenuta irrevocabile per l'esaurimento dei mezzi di impugnazione, e tale sentenza indiscutibilmente fa stato, soprattutto per l'accertamento del fatto costituente reato o quasi-reato, nei confronti del giudice dell'esecuzione. Pertanto, deve ritenersi senz'altro vincolato a quell'accertamento il giudice di sorveglianza allorchè, nel corso della esecuzione, è chiamato a provvedere non soltanto sulla modificazione, sostituzione o revoca di una misura di sicurezza (che ne presuppongono la avvenuta applicazione) ma anche sull'applicazione di una misura *ex novo*. Sono stati più sopra ricordati vari casi ipotiz-

zabili in teoria ed altri presentatisi in pratica, nei quali tocca al giudice di sorveglianza di applicare per la prima volta delle misure di sicurezza, e, in tutti i casi citati, si riscontra un dato comune: quello che al giudice di sorveglianza non è lasciato alcun potere ai fini di stabilire l'esistenza o di dare la qualificazione giuridica dei fatti penalmente rilevanti a cui è subordinata la dichiarazione di pericolosità sociale. Ciò è di tutta evidenza laddove l'applicazione della misura di sicurezza consegue ad una sentenza di condanna, che contiene esplicite statuizioni sulla esistenza dei fatti contestati, sull'attribuzione di essi al loro autore e sulla loro definizione rispetto alla legge penale. Ma anche quando essa deve far seguito ad una sentenza di proscioglimento, è vera la stessa cosa, poichè dalla formula del proscioglimento e dalla motivazione con cui il giudice è tenuto ad enunciarne i presupposti logici, si deve poter trarre inevitabilmente il giudizio sui punti anzidetti. Ciò si riscontra in tutti i casi in cui il prosciolto può essere sottoposto a misura di sicurezza: precisamente, sia nel proscioglimento per vizio totale di mente, sia in quello per perdono giudiziale, che implicano un riconoscimento di colpevolezza, sia pure nel proscioglimento «perchè il fatto non costituisce reato» nelle ipotesi di istigazione non accolta o di reato impossibile. Meno chiara può apparire la situazione allorchè si tratti di applicare una misura in seguito ad archiviazione ed è perciò che autorevoli scrittori (come il Leone) ritengono che sia necessaria, per poter adottare una misura, la pronuncia di una sentenza in adempimento del precetto dell'art. 205 c.p. È indispensabile che l'accertamento del fatto debba potersi ricavare dalla motivazione del decreto perchè sia consentito al giudice di sorveglianza applicare una misura, o può questi valutare liberamente la denuncia e gli atti raccolti per esprimere un giudizio in merito? Questo è il quesito che si pone nella fattispecie, la quale assume particolare rilevanza pratica non solo nei casi, assai frequenti, di archiviazione di denuncia a carico di minori degli anni 14, ma anche quando si tratta di archiviare denunce relative a fatti che *prima facie* non possono essere perseguiti perchè rivelano i caratteri non di reati ma di quasi-reati.

Può apparire talvolta che nella fase della esecuzione venga meno anche il secondo momento: quello dell'accertamento della pericolosità. Questa impressione può sorgere particolarmente nei casi in cui si tratti di pericolosità presunta dalla legge oppure in quelli nei quali la pericolosità sia stata dichiarata dal giudice di cognizione ma, per qualsiasi ragione, sia stata omessa dal medesimo l'adozione della misura di sicurezza. È facile obiettare, in ordine alla prima ipotesi, che anche il constatare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per la presunzione di pericolosità rappresenta un accertamento, sia esso compiuto dal giudice di cognizione o da quello di esecuzione; e la migliore conferma di ciò è data dal fatto che il giudizio sulla

sussistenza dei predetti requisiti può formare oggetto di impugnazione. La presunzione importa tuttavia che, una volta constatata la presenza di quei requisiti, non può il giudice ritenerli insufficienti per una diagnosi di pericolosità e l'intervento di una preventiva istruttoria, che di solito prende le mosse dal rapporto dell'autorità di p.s. previsto dall'art. 634, 2° cpv., c.p.p., non menoma il principio dell'obbligatorietà della dichiarazione di essa (Cass. 24 giugno 1957, *Giust. pen.* 1957, I, 803).

Quando la pericolosità sia stata per avventura già dichiarata dal giudice di cognizione, sembrerebbe preclusa ogni indagine in proposito al giudice di sorveglianza. È stato sancito anche in giurisprudenza il concetto che la dichiarazione fatta dal giudice di cognizione non può essere rimessa in discussione dinanzi al giudice di sorveglianza (Cass. 4 agosto 1935, *Foro it.* 1936, II, 37, in cui si sottolinea il valore giurisdizionale della detta dichiarazione). Tuttavia, non è esclusa la necessità di un accertamento da parte del giudice di sorveglianza — almeno sotto il profilo della legittimità — prima dell'applicazione della misura, a cui potrebbero essere di ostacolo circostanze sopravvenute come l'estinzione del reato che diede causa alla dichiarazione di pericolosità (cfr. il caso già citato di estinzione per amnistia) o il decorso del tempo previsto dall'articolo 204 1° cpv. n. 1 e 2 c.p. (cfr. in proposito Cass. 31 agosto 1934, *Giust. pen.* 1935, II, 123, e Cass. 14 maggio 1933, *Giust. pert.* 1937, II, 846). In alcuni casi, poi, nonostante la dichiarazione di pericolosità da parte del giudice di merito, s'impone un accertamento più approfondito da parte del giudice di sorveglianza, come quando si presenti la necessità di operare una scelta fra diversi i tipi di misure.

Nella fase dell'esecuzione, il terzo momento assume sempre grandissimo rilievo. La determinazione della misura è riservata, infatti, alla competenza funzionale del giudice di sorveglianza, il quale ha la più ampia libertà di azione in materia e non è in alcun modo vincolato dalle eventuali pronunce del giudice di cognizione. Le quali pronunce sono state qualificate in varie sentenze della Corte Suprema come vere e proprie manifestazioni di «eccesso di potere» e prive di qualsiasi autorità di giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice di sorveglianza può rivederle anche sotto il profilo della legalità, modificando ad esempio in più od in meno la durata minima erroneamente stabilita dal giudice di merito (Cass. 18 giugno 1960, *Giust. pen.* 1960, III, 569; Cass. 12 ottobre 1959, *Giust. pen.* 1960, III, 198; Cass. 13 marzo 1958, *Giust. pen.* 1958, III, 481; Cass. 3 giugno 1955, *Giust. pen.* 1956, III, 66).

Pertanto, nella fase della esecuzione il momento dell'accertamento della pericolosità non può mai mancare, anche nei casi in cui esso è condizionato da presunzioni di legge, come sarà meglio illustrato da quanto detto in seguito.

3. — L'accertamento della pericolosità compiuto nella esecuzione, se non differisce nella sostanza (cioè in relazione agli effetti giuridici che ne derivano) da quello che compete al giudice della cognizione, di certo se ne distacca notevolmente dal punto di vista esteriore, cioè per quanto riguarda la preparazione o la discussione, oltre che la forma del provvedimento conclusivo (decreto anziché sentenza).

Il procedimento, invero, è molto più semplice che non quello previsto per l'istruttoria e per il giudizio, data l'assenza di prescrizioni formali in ordine ai singoli atti, alla loro successione ed ai termini per compierli, data l'atipicità degli atti istruttori consentiti e data la mancanza di un vero e proprio contraddittorio, che nel processo di cognizione è assicurato attraverso l'intervento obbligatorio della difesa ed il sistema delle comunicazioni e delle notificazioni prescritte dalla legge. Tuttavia, il detto procedimento non è privo di garanzie per coloro a cui è stata o sta per essere applicata una misura di sicurezza, i quali hanno un innegabile interesse a difendere la loro libertà contro le limitazioni che ogni genere di misura comporta. Fra tali garanzie vanno segnalati in prima linea l'obbligo del giudice di invitare previamente la persona da sottoporre o già sottoposta a misura di sicurezza a fare le sue dichiarazioni (articolo 636 c.p.p.) e i diritti di impugnazione accordati alla stessa (art. 640 c.p.p.).

L'invito alla persona interessata non può essere omesso e la sua mancanza produce nullità per difetto di uno degli elementi essenziali alla costituzione di un valido rapporto processuale (Cass. 30 novembre 1959, *Giust. pen.* 1960, III, 195; Cass. 30 novembre 1958, *Giust. pen.* 1959, III, 306).

L'invito deve contenere le indicazioni indispensabili per informare l'interessato del genere di provvedimento che s'intende adottare e la prefissione di un termine per rendere le dichiarazioni (Cass. 27 aprile 1960, *Giust. pen.* 1961, III, 20). Esso però non ha la stessa efficacia di un mandato o di un ordine di comparizione né di un decreto di citazione (è stato tuttavia equiparato in un certo senso a quest'ultimo atto: cfr. Cass. 30 novembre 1959, *Giust. pen.* 1960, III, 195) e soprattutto non ha il valore di una contestazione (Cass. 6 luglio 1950, *Giust. pen.* 1951, II, 450). Invero, una formale contestazione non è affatto necessaria — come del resto non lo è neppure nel processo di cognizione — nemmeno per l'applicazione *ex novo* di una misura di sicurezza.

Siccome non occorre una specifica contestazione né per la dichiarazione di abitudine o professionalità (Cass. 19 gennaio 1960, *Giust. pen.* 1960, II, 768; Cass. 19 gennaio 1959, *Giust. pen.* 1959, III, 342; Cass. 16 marzo 1948, *Giust. pen.* 1948, II, 363) né della delinquenza per tendenza (Cass. 7 marzo 1934, *Giust. pen.* 1934, II, 937), le corrispondenti misure di sicurezza possono essere legittimamente applicate senza che l'interessato sia previamente informato della possibilità di venire assoggettato ad esse. Del pari, è da ritenere che, anche per la

sostituzione di misure di sicurezza ai sensi dell'art. 231 c.p., non occorre la preventiva contestazione degli addebiti che da essa possono dar causa (Cass. 6 luglio 1950, *Riv. pen.* 1951, II, 450).

Non è neppure necessaria l'assistenza del difensore; la questione è stata posta sotto il profilo delle garanzie costituzionali, specialmente in relazione all'art. 24 della Costituzione, e risolta in senso negativo (Cass. 15 aprile 1955, *Giust. pen.* 1955, III, 292).

Un'altra particolarità del procedimento è data dal suo carattere inquisitorio. Il giudice di sorveglianza spesso può assumere l'iniziativa e provvedere d'ufficio, come avviene di regola nel riesame della pericolosità. Come rileva il Leone (*op. cit.*), l'osservanza del principio *ne procedat iudex ex officio* non è costante anche se in alcuni casi si presenti necessaria l'iniziativa del p.m. (specialmente per l'applicazione di una misura di sicurezza *ex novo*, giusta l'articolo 634 c.p.p.) o quella delle parti in genere (come avviene necessariamente nelle impugnazioni).

Tutte queste peculiarità hanno indotto molti autori e gran parte della giurisprudenza a definire il processo relativo alle misure di sicurezza come un procedimento di sostanziale natura amministrativa (Aloisi, *Manuale pratico di procedura penale*, vol. IV; Manzini, *Diritto processuale penale italiano*, vol. I, n. 105, e vol. IV, n. 539; Cass. 17 gennaio 1958, *Giust. pen.* 1959, II, 351). Per contro, è stata sostenuta da autorevoli scrittori la natura giurisdizionale del procedimento (Leone, *op. cit.*; Santoro, *Manuale di diritto processuale penale*) e la questione è da ritenere apertissima. Essa presenta notevoli riflessi pratici proprio nel procedimento che si svolge in sede di esecuzione, in quanto esso non ha altro oggetto se non l'applicazione o l'attuazione delle misure di sicurezza, è esente da commistioni e non presenta aspetti marginali che possano confonderne la natura.

Il provvedimento del giudice di sorveglianza che conclude il detto procedimento ha la forma del decreto motivato (art. 638 c.p.p.). Esso non ha nulla in comune con l'ordine di servizio, provvedimento di natura tipicamente amministrativa, con cui il medesimo giudice delibera nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza sull'esecuzione penale nelle materie indicate dall'art. 4 del Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e di Pena (art. 585, 4° cpv., c.p.p.).

Il diverso orientamento circa la natura del procedimento per le misure di sicurezza influenza il modo di concepire l'indole del decreto, che da alcuni è considerato un atto amministrativo (Manzini, *Dir. proc. pen. it.*, IV, n. 539), da altri un provvedimento giurisdizionale (Santoro, *Manuale di diritto proc. penale*, n. 658). Propendiamo per questa seconda soluzione, soprattutto in considerazione dei notevoli effetti che quel provvedimento apporta sulla situazione giuridica delle persone sottoposte o da sottoporre alle misure; la qual cosa è particolarmente evidente allorché si tratta di dichiarare *ex novo* l'abitudine

e la professionalità nel reato, creando un grave precedente a carico della persona, che si è ritenuto opportuno denominare «precedente giudiziale» a scopo di distinzione dai «precedenti penali» (Cass. 11 aprile 1958, *Giust. pen.* 1959, II, 342).

Comunque, il decreto del giudice di sorveglianza deve rispondere a requisiti formali molto più semplici di quelli prescritti per le sentenze (art. 474 c.p.p.).

L'obbligo della motivazione è essenziale (art. 639 c.p.p.) e, se è stato ritenuto che non occorre enunciarla nel caso di declaratoria *ope legis* (dichiarazione di abitualità obbligatoria), ciò deve intendersi nel senso che non è necessaria una illustrazione critica della situazione di fatto, ma basta richiamare i precedenti penali che impongono l'adozione del provvedimento. Non è necessaria neppure la menzione degli articoli di legge applicati (Cass. 17 giugno 1957, *Giust. pen.* 1957, III, 618).

Il decreto del giudice di sorveglianza è impugnabile mediante ricorso alla Corte di Appello e contro il provvedimento di quest'ultima è dato ricorso per revisione alla Corte di Cassazione. L'argomento è sviluppato nella relazione che ha per oggetto il tema delle impugnazioni e pertanto si rinvia ad essa per tutte le relative questioni. A questo punto è il caso di accennare che i gravami riguardanti i decreti non sono in alcun modo estensibili agli ordini di servizio sopra menzionati, che sono in generale inoppugnabili (art. 585, ult. cpv., c.p.p.).

4. — Nell'accertamento della pericolosità, il giudice di sorveglianza ha la più ampia libertà d'indagine. Infatti, l'art. 637 c.p.p. consente al giudice di «disporre gli opportuni accertamenti» senz'alcuna limitazione specifica sia per quanto riguarda la natura delle investigazioni da compiere sia per quanto riguarda le collaborazioni ch'egli può richiedere. Gli elementi di giudizio, a cui il giudice di sorveglianza, non meno che il giudice di cognizione, deve attingere per l'accertamento della pericolosità, sono quelli indicati nell'art. 133 cpv. c.p. come rivelatori della capacità a delinquere del reo (Cass. 9 gennaio 1942, *Giust. pen.* 1942, II, 485). I termini «pericolosità» e «capacità a delinquere» non si identificano, poichè il primo indica la probabilità di future manifestazioni di delinquenza ed implica un giudizio di previsione mentre l'altro indica la proclività manifestata nel caso specifico dal soggetto verso la condotta delittuosa, quella che il Manzini (*Dir. pen. it.*, vol. III, n. 513) chiama «criminosità». Tuttavia, non è possibile negare la stretta interferenza fra i due concetti, che entrambi attengono al comportamento del soggetto di fronte alla legge penale e che, specialmente ai fini della diagnosi, trovano fondamento in parecchi elementi comuni. A questo riguardo meritano di essere sottolineati i seguenti elementi, chiaramente identificati dal citato art. 133: il carattere del reo; la condotta e la vita

dello stesso, precedente, contemporanea e susseguente al reato; le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Si tratta, in sostanza, di valutare, all'uno ed all'altro scopo, le condizioni personali del soggetto e quelle dell'ambiente in cui la sua vita si è svolta, si svolge e si svolgerà in seguito.

Per quel che riguarda la natura delle investigazioni da intraprendere, nessun divieto è fatto al giudice di sorveglianza, al di fuori di quelli imposti da limiti di carattere generale: ad esempio, il divieto di violenze fisiche o morali, sancito dall'art. 13, quarto comma, della Costituzione, il quale potrebbe impedire il compimento di indagini implicanti costrizioni personali o pratiche diagnostiche dolorose o mortificanti. Ma le investigazioni debbono essere accurate e svolte con metodi opportuni, perchè debbono portare ad un giudizio ispirato a discrezionalità tecnica e non a discrezionalità pura (Cass. 7 dicembre 1953, *Giur. Cass. pen.* 1953, 6° bim., 325).

Come già accennato, le indagini del giudice di sorveglianza dovranno avere per obiettivo da una parte le condizioni individuali del soggetto, dall'altra l'ambiente nel quale egli vive o, se si tratta di detenuto o internato, l'ambiente in cui probabilmente andrà a stabilirsi dopo la dimissione.

Le indagini rivolte ad accertare le condizioni personali del soggetto possono essere sviluppate al massimo quando si tratta di individui detenuti o sottoposti a misure di sicurezza detentive, per la possibilità di raccogliere i più ampi dati durante la vita in internato.

Il regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena detta norme specifiche per l'osservazione dei detenuti negli articoli 51 e seguenti e, per l'osservazione degli internati, negli articoli 284 e seguenti. Poiché le dette disposizioni affidano l'osservazione a persone aventi funzioni di responsabilità nel trattamento ma non specializzate nelle particolari discipline alle quali oggi si ricorre per le ricerche sulla personalità (come la psicologia, la sociologia e l'antropologia) è da ritenere che i compilatori del Regolamento non abbiano contemplato se non l'osservazione fondata sul comportamento esteriore; e ciò appare ancor più evidente se si considerano le indicazioni prescritte dal citato art. 284 per l'annotazione dei rilievi riguardanti gli internati. Ma l'osservazione del contegno, fatta con criteri empirici, cioè attinti alla comune esperienza umana, e senza un'appropriata metodologia scientifica, molto spesso non è sufficiente a dare esaurienti risposte ai molteplici e complessi quesiti che il giudice si deve porre prima di esprimere un giudizio di pericolosità. È necessario ricorrere non di rado a dei riscontri tecnici, che possono essere compiuti soltanto per mezzo di personale qualificato, per valutare ed interpretare esattamente alcuni aspetti del comportamento. Ciò è di tutta evidenza allorché si tratta di persone sottoposte o da sottoporre a misure di sicurezza di tipo psichiatrico (ricovero in manicomio giudiziario o in casa di cura e cu-

stodia), ma anche fuori di questi casi, nell'applicazione o nella esecuzione di misure di sicurezza personali di altro genere, è facile rappresentarsi la necessità di riscontri scientifici per una esatta diagnosi di pericolosità.

Le disposizioni dei codici penale e di procedura penale e del citato regolamento non prevedono particolari esami scientifici della personalità dei detenuti e degli internati, ma ciò non vuol dire che questo genere di esame sia vietato ed il silenzio dei testi si spiega col fatto che, al tempo della loro entrata in vigore, non era stata organizzata nel nostro sistema alcuna specie di indagini tecniche. A conforto di questa opinione, è da tener presente che, laddove la legge ha voluto stabilire dei divieti nella scelta delle indagini, li ha sanciti espressamente, come ha fatto nell'art. 314 cpv. c.p.p. per il giudizio di cognizione. Pertanto, è stato possibile introdurre nel sistema penitenziario italiano con un semplice decreto ministeriale (d.m. 30 marzo 1954) uno speciale istituto destinato all'osservazione psico-somatica dei detenuti con metodi scientifici: l'istituto di Roma-Rebibbia. In esso si procede ad esami somatici, psicologici, psichiatrici su basi antropologiche e sociologiche, con le tecniche più moderne usate nelle singole discipline, ad opera di specialisti e di pratici. Nessuna difficoltà si oppone a che questo tipo di osservazione sia utilizzato anche ai fini dell'accertamento della pericolosità; ed è per questo che il giudice di sorveglianza di Roma già da alcuni mesi ha preso ad avvalersi delle indagini scientifiche che nel detto istituto si praticano allo scopo di raccogliere dati particolarmente attendibili sulla personalità degli individui assoggettati o da assoggettare a misure di sicurezza personali. Questa osservazione è stata intrapresa nei confronti di coloro che già si trovano privati della libertà personale e non sono in attesa di giudizio, cioè di detenuti in espiatione di pena e di internati sottoposti a misure di sicurezza detentive. In futuro, si potrà studiare la possibilità di procedere ad esami ambulatoriali limitati su individui che si trovano in stato di libertà: ad esempio, ad accurate visite somatiche e ad esami psicotecnici per stabilire le loro idoneità e capacità lavorative (indagine particolarmente utile ai fini della scelta tra l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro); ad esami psichiatrici per la trasformazione della misura ai sensi dell'art. 212 u.p. c.p.p.; ad esami psicologici per controllare gli effetti delle misure di sicurezza non detentive già eseguite.

Per quel che riguarda le investigazioni ambientali, il giudice di sorveglianza può provvedervi direttamente o mediante delega al Pretore del luogo, ma può servirsi anche dell'opera dell'autorità di p.s., a cui l'art. 637 c.p.p. espressamente accenna. Tuttavia, le informazioni assunte con gli ordinari metodi di inchiesta non possono sempre soddisfare. Oggi, una particolare competenza in materia è stata acquisita da una giovane categoria professionale, quella degli assistenti sociali,

la cui competenza è largamente utilizzata da tempo nelle inchieste riguardanti i minori in pericolo di disadattamento sociale (art. 1 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 404, mod. dalla legge 25 luglio 1956 n. 888). L'istituto di osservazione di Roma-Rebibbia si avvale da qualche anno del contributo degli assistenti sociali per le inchieste ambientali, destinate ad accertare le situazioni familiari e quelle dei gruppi sociali a cui i detenuti e gli internati appartengono, allo scopo di far luce su talune condizioni personali che appaiono influenzate da fattori esogeni. Tali indagini possono essere molto utili proprio ai fini dell'esame sulla pericolosità, il quale non può limitarsi a prendere in considerazione una astratta inclinazione dell'individuo a ricadere in comportamenti criminosi o antisociali in genere, ma deve valutare le possibilità concrete di simili ricadute, tenendo conto sia delle predisposizioni e delle tendenze individuali sia della maggiore o minore entità quantitativi e qualitativa di stimoli criminosi di fronte ai quali egli potrà venirsi a trovare.

Naturalmente, il giudice di sorveglianza non potrà ritenersi vincolato dal indagini di carattere personale o ambientale svolte dagli specialisti; allo stesso modo che il giudice di cognizione non è affatto vincolato ad attenersi alle osservazioni ed ai pareri espressi dai periti. Tuttavia, egli non potrà non avvertire l'importanza di simili indagini, la cui utilizzazione sarà tanto più produttiva quanto più il magistrato sarà portato a valutarle e ad interpretarle con una visione globale, che gli consentirà di pervenire ad una sintesi scientificamente accettabile ed umanamente convincente.